

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento metropolitano sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni".

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Visti:

l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle fusioni dei Comuni";

Visto:

il decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29.02.2024 recante l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2024-2026;

il Piano Strategico metropolitano approvato con Deliberazione n. 76 del 14.12.2022 "Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva", in particolare l'asse 3 INCLUSIONE;

Vista la Costituzione italiana, e in particolare:

- l'art. 2, per il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
- l'art. 3, comma 2, per il quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
- l'art. 114, comma 2, secondo il quale i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
- l'art. 117, comma 6, ove prevede che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 118, comma 4 che, nel riconoscere ai cittadini, singoli o associati, la legittimazione ad intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, affida alle entità territoriali, e in particolare a quelle di prossimità, in cui la Repubblica si articola, il compito di favorire tali iniziative secondo il principio di sussidiarietà;

Visti, inoltre:

- la Legge 1 ottobre 2020, n. 133, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, sottoscritta a Faro (PT) il 27 ottobre 2005, che sancisce la partecipazione dei cittadini alla cura e alla valorizzazione dei patrimoni culturali, materiali e immateriali;
- l'articolo 3 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che gli Enti locali, stante l'autonomia organizzativa degli enti medesimi, sono chiamati a svolgere le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Atteso che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina ed individua i principali strumenti di partecipazione e consultazione popolare che possono essere previsti all'interno degli statuti e dei regolamenti degli enti locali; in particolare, l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone "Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi,(...)" mentre il successivo articolo 8, comma 3, prevede "Nello Statuto dell'ente locale devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati finalizzate a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, garantendo il loro tempestivo esame";

Tenuto conto che la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., all'art. 11 prevede, per la Pubblica Amministrazione, la possibilità di conclusione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse;

Vista la Legge Regionale del Lazio 26 giugno 2019, n.10, in materia di "Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni", in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, comma 4, della Costituzione, dell'articolo 16, comma 6, dello Statuto regionale e dell'articolo 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106), promuove l'amministrazione condivisa dei beni comuni mediante forme di collaborazione tra l'Amministrazione Regionale e gli Enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità;

Atteso che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 365 del 15 giugno 2021, ha approvato le Linee guida per l'adozione, da parte degli Enti locali, dei regolamenti per la promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni di cui all'art. 6, comma 1, della succitata Legge Regionale n. 10/2019;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22.12.2014, in particolare:

- l'art. 1, comma 2, che reca che "*La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e rappresenta la popolazione e le comunità del proprio territorio, garantendone i diritti, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico, ambientale secondo principi di uguaglianza, trasparenza e partecipazione dei cittadini*";

- il successivo comma 3, ove è previsto anche che la Città metropolitana "*Promuove la coesione, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle comunità locali attraverso forme idonee di confronto, consultazione e collaborazione con i cittadini, le forme associative delle forze produttive e dei consumatori, delle organizzazioni sindacali, della rappresentanza di territori e delle istanze civili*";
- il successivo comma 7, secondo il quale "*La Città metropolitana riconosce che la partecipazione attiva è un diritto di ogni cittadino e una modalità di governo della collettività metropolitana. A tal fine, si impegna a creare le condizioni organizzative e culturali perché tale diritto sia assicurato al singolo cittadino e alle formazioni sociali nelle quali si esprime l'attivismo civico [...]*
- l'art. 4 "*Sussidiarietà orizzontale e verticale*", per il quale - tra l'altro - "*La Città metropolitana ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con istituzioni, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, associazioni, fondazioni e altre forme di organizzazione dei cittadini singoli e associati aventi finalità sociali, culturali, economiche e di volontariato presenti nell'area metropolitana*" e "*Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Città metropolitana si ispira al principio di sussidiarietà verticale - valorizzando il ruolo delle istituzioni di prossimità nello svolgimento dei propri compiti di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici - nonché ai principi di differenziazione e adeguatezza in relazione alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano*";

Ritenuto:

che la rigenerazione dei beni comuni necessita di un processo di innovazione incentrato sul principio della sussidiarietà e sullo strumento della partecipazione attiva dei cittadini singoli e organizzati alla valorizzazione dei beni stessi ed alla loro condivisione e fruizione quale strumento di perseguimento del pubblico interesse;

che il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, sia un necessario strumento di disciplina delle predette forme di collaborazione, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6, della Costituzione;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 72 del 29.05.2024, con il quale si sottopone al Consiglio metropolitano la proposta di Deliberazione per l'approvazione del "Regolamento metropolitano sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni", allegato al presente provvedimento, che si compone di 25 articoli e un allegato (quest'ultimo recante il modello di Proposta di Patto di collaborazione, quale la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'Amministrazione);

Ritenuto, pertanto, di approvare predetto Regolamento, per le motivazioni espresse in premessa;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Promozione Sviluppo Socio – Culturale – Terzo settore – Cerimoniale" dell'U.E. "Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" Dott. Clemente Ruggiero ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore dell'U.E. "Supporto al Sindaco Metropolitan, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

## **DELIBERA**

le premesse sono parte integranti e sostanziali della presente deliberazione:

1. di approvare il "Regolamento metropolitano sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni", allegato al presente provvedimento, che si compone di 25 articoli e un allegato (quest'ultimo recante il modello di Proposta di Patto di collaborazione, quale la manifestazione di interesse - formulata dai cittadini attivi - volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'Amministrazione);
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.